

**ALLE IMPRESE ADERENTI AD
ANCE TRENTO - ASSOCIAZIONE
TRENTINA DELL'EDILIZIA**

LORO SEDI

Circolare nr. 39 - 20

Trento, 20 aprile 2020

Pagamenti di contratti pubblici di interesse provinciale - Delibera di attuazione dell'art. 7 comma 6 della L.P. n. 2/2020.

Come noto, con la recente **L.P. n. 2/2020** (vedi nostra circolare n. 24 del 24 marzo 2020) il legislatore provinciale ha introdotto (**art. 7 comma 6**) una disposizione volta a garantire liquidità al sistema imprenditoriale nel periodo di crisi economica conseguente alle misure restrittive adottate per arginare la pandemia da COVID-19.

In base a tale disposizione, per l'anno 2020, in deroga alla normativa provinciale vigente, **la PAT e gli enti locali sono autorizzati a liquidare agli appaltatori le prestazioni rese alla data della richiesta di pagamento.**

Con **Deliberazione della Giunta provinciale n. 486 di data 17 aprile 2020**, è stata data **attuazione a tale norma di legge** e sono state **stabilite le regole** per l'applicazione della stessa. In particolare, la norma:

- si applica ai **contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, compresi gli incarichi tecnici**;
- si applica **anche ai contratti già stipulati alla data del 24 marzo 2020**, data di entrata in vigore della L.P. n. 2/2020;
- si applica per i contratti di competenza della **PAT, dei suoi enti strumentali e degli enti locali**;
- ha efficacia **solo per l'anno 2020**, quindi **le liquidazioni devono essere effettuate entro il 31 dicembre 2020**.

Per ottenere il pagamento **l'appaltatore deve presentare** all'amministrazione **una richiesta**, corredata da tutta la documentazione necessaria. La Deliberazione specifica tuttavia che **non verranno accolte richieste di pagamento se non saranno decorsi almeno 30 giorni dalla precedente "richiesta di pagamento"**.

L'amministrazione può disporre i pagamenti delle prestazioni rese, **effettuate anche in anni antecedenti**, fino alla data di richiesta di pagamento e **nel limite degli impegni di spesa già assunti a bilancio**. **Tali pagamenti sono liquidabili nel limite massimo del 90% dell'importo di contratto.**

Il pagamento potrà essere effettuato sia **in deroga alla normativa provinciale vigente** che **alle disposizioni contrattuali** che regolano i termini per il pagamento dei SAL (stati di avanzamento lavori).

L'entità delle prestazioni liquidabili **deve risultare dai documenti contabili**. Se il contratto **non prevede documenti contabili** l'importo da liquidare è definito sulla base della **prestazione resa e acquisita dall'amministrazione, in proporzione al prezzo contrattuale**.

Nel rinviare al testo dell'allegata Deliberazione per i maggiori contenuti, ricordiamo che i nostri uffici sono a disposizione per ogni chiarimento fosse necessario e porgiamo, con l'occasione, i migliori saluti.

LA DIREZIONE

dott. Lorenzo Garbati

Allegati:

- Deliberazione Giunta provinciale n. 486 del 17 aprile 2020